

La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal Segretario della Commissione, che ne è responsabile, e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Capo V
TITOLI – CRITERI DI VALUTAZIONE

Articolo 66

Punteggio.

1. La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:
 - 90 punti per la valutazione delle prove di esame
 - 20 punti per la valutazione dei titoli

Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese.

2. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova d'esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario.

Articolo 67

Valutazione delle prove di esame.

1. In relazione al numero delle prove che i candidati debbono sostenere, i complessivi 90 punti riservati alle prove di esame sono così ripartiti:
 - 30 punti per la prima prova, scritta;
 - 30 punti per la seconda prova, scritta, pratica o teorico-pratica;
 - 30 punti per la terza prova, orale.
2. Ove le prove concorsuali siano due, il punteggio per ciascuna delle prove è di 45 punti.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova almeno 21/30.

Articolo 68

Valutazione dei titoli.

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie e di complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I categoria	Titoli di studio	Punti 5
II categoria	Titoli di servizio	Punti 6
III categoria	Curriculum professionale	Punti 5
IV categoria	Titoli vari	Punti 4
		TOTALE PUNTI 20

2. La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo dopo la correzione delle prove scritte e deve essere resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.



Articolo 69

Valutazione dei titoli di studio.

1. I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto che segue: diploma di istruzione secondaria:

Titolo espresso In decimi		Titolo espresso in sessantesimi		Titolo espresso con giudizio complessivo	Punteggio
Da	a	Da	A		
6,00	6,99	36	41	Sufficiente	Punti 1
7,00	7,99	42	47	Buono	Punti 2
8,00	8,99	48	53	Distinto	Punti 3
9,00	10	54	60	Ottimo	Punti 5

Laurea:

Diploma di Laurea quadriennale punti 5;

Diploma di laurea triennale punti 3

Diploma di laurea specialistica punti 2;

- Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l'ammissione: 0,3 punti (max. 1 valutabile);
- Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione: 0,7 punti (max 1 valutabile).

Articolo 70

Valutazione dei titoli di servizio.

1. I complessivi 6 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile nel seguente modo:

a. servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni anche con qualifica funzionale immediatamente inferiore, ma con funzioni espletate nello stesso settore, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,5;

b. servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a qualifiche inferiori rispetto al posto a concorso, punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri.

3. I servizi prestati per più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze dei privati.

Articolo 71

Curriculum professionale.



1. Nel curriculum professionale vengono valutate le attività formative e professionali, debitamente documentate e non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo del posto da conferire, quali la partecipazione a seminari, convegni, ecc..., anche come docente o relatore, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.
2. Nessun punteggio viene attribuito dalla commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.
3. Per i concorsi interni il punteggio da attribuirsi al curriculum professionale deve tener conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso erogate nei 2 anni precedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.

Articolo 72

Valutazione dei titoli vari.

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso e a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente.
2. Sono comunque valutate:
 - a. le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a concorso punti, le abilitazioni all'esercizio dell'attività professionale (commercialista, avvocato etc.) punti 2;
 - b. le specializzazioni conseguite in attività connesse o usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (attestato di operatore a computer, eccl etc.); punti 1;
 - d. la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti a quella a concorso, punti 1; (max 1 valutabile)
 - e. l'idoneità in concorsi per titoli ed esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella a concorso punti 1 (max 1 valutabile)
3. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b) e c) del precedente comma 3 viene effettuata allorchè tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni, Scuole e Centri di Formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi viene conseguita.

CAPO VI

PROVE DI ESAME - CONTENUTI, PROCEDURE, CRITERI DI VALUTAZIONE

Articolo 73

Prove di esame - Modalità generali.

1. Nel bando sono stabilite le prove alle quali la Commissione giudicatrice sottopone i concorrenti e ne vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali del posto a concorso.
2. Le prove previste dal bando di concorso possono avere carattere di:
 - a. prove scritte teoriche o teorico - pratiche;
 - b. prove pratiche applicative;
 - c. prove orali.
3. Per le prove pubbliche selettive e preselettive si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 30.
4. La Commissione giudicatrice, nella riunione in cui determina i criteri di valutazione dei titoli, stabilisce il diario delle prove scritte previste dal bando con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ci svolgeranno. Esso viene comunicato ai singoli candidati ammessi almeno 15

